



DELIBERAZIONE N. 59 DEL 12.06.2023

OGGETTO: Deliberazione n. 156 del 19.12.2019. Audizione Sig. A.D. ex art. 20 D.M. n. 452/1990. Determinazioni.

Il Vice Presidente relaziona sull'argomento rammentando che con Deliberazione n. 156 del 19.12.2019 la Giunta camerale aveva disposto la riattivazione del procedimento disciplinare a carico dell'agente immobiliare D. A. titolare dell'agenzia "Centro casa immobiliare di D.A. & C. sas"- sospeso con Deliberazione di Giunta n. 43 del 10.07.2017 - in seguito alla pronuncia della sentenza n. 18 del 2019 da parte del Tribunale di Trani nel giudizio civile tra M. A. e la succitata società.

Con nota prot. n. 16097 del 27.02.2020 si è proceduto alla notifica della nuova contestazione disciplinare, a seguito della quale il titolare dell'Agenzia *de qua*, a mezzo del proprio legale, comunicava l'impugnativa avverso la sentenza di primo grado chiedendo di prolungare la sospensione del procedimento disciplinare nelle more della definizione del giudizio di appello.

Con sentenza n. 37/2022 la Corte di Appello di Bari si è definitivamente pronunciata - giusta attestazione di passaggio in giudicato del 03.11.2022 - in favore dell'appellata sig.ra M. A. riconoscendo il carattere vessatorio della clausola di rinnovo automatico contenuta nel contratto di incarico professionale di intermediazione immobiliare conferito dalla Sig.ra M.A. all'agente immobiliare D.A. in data 05.12.2011.

Con nota prot. n. 21817 del 06.03.2023 il sig. D.A. è stato convocato per l'audizione dinanzi alla Giunta camerale ex art. 20 D.M. n. 452/1990 nella seduta del 24.03.2023, ma tramite il suo legale ha comunicato l'impossibilità di essere presente per motivi di salute, chiedendo un rinvio di almeno quaranta giorni. Con Deliberazione n. 27 del 24.03.2023, pertanto, la Giunta ha disposto il rinvio - nella prima seduta utile - dell'audizione dell'agente immobiliare D.A.

Con nota prot. n. 62757 del 29.05.2023 si è proceduto, quindi, a convocare nuovamente l'interessato per l'audizione - ex art. 20 D.M. n. 452/1990 - nell'odierna seduta di Giunta alla quale partecipa il Funzionario Titolare della P.O. "Legale" dell'Ente, Avv. Celestina Barile, quale Responsabile dell'istruttoria del Procedimento di che trattasi.

Viene introdotto in Sala Giunta il sig. A.D. accompagnato dal sig. G.F, socio accomandante della medesima società.

Il Sig. A.D. si riporta sostanzialmente alle argomentazioni già esposte nella memoria difensiva depositata, a mezzo pec, con nota prot. n. 28473 del 31.05.2016 posta in atti, ribadendo la correttezza del suo *agere* commerciale. Il socio accomandante G.F., con il consenso della Giunta, interviene per ribadire le argomentazioni difensive dell'incolpato.

Dopo l'audizione delle dichiarazioni del Sig. A.D. e dell'intervento del socio accomandante G.F., la Consigliera Massaro chiede chiarimenti sulla modulistica utilizzata, delucidazioni che vengono fornite dal prefato incolpato.



Terminata l'audizione, si allontanano i Sigg.ri A.D. e G.F. nonché il funzionario camerale Titolare della P.O. "Legale" dell'Ente, Avv. Celestina Barile.

Il Vicepresidente invita quindi la Giunta - dopo attenta valutazione dei fatti ascoltati odiernamente, nonché preso atto delle risultanze istruttorie e delle motivazioni della sentenza irrevocabile n. 37/2022 della Corte di Appello di Bari che ha riconosciuto il carattere vessatorio della clausola di rinnovo automatico contenuta nel contratto di incarico professionale di intermediazione immobiliare conferito dalla denunciante Sig.ra M.A. all'agente immobiliare A.D. in data 05.12.2011- ad esprimersi in merito all'irrogazione - ex art. 19, comma 3, del D.M. n. 452/1990 - all'agente immobiliare D.A., titolare dell'agenzia "Centro casa immobiliare di D.A. & C. sas", della sanzione disciplinare della sospensione dell'attività lavorativa per una settimana consecutiva come da calendario, a far data dalla notifica della presente Deliberazione all'interessato.

LA GIUNTA

- Sentita la *relazione* del Vice Presidente ed udito l'intervento della Consigliera Antonia Massaro;
- Vista la *Legge n. 580/1993 e s.m.i.*;
- Visto il vigente *Statuto* della Camera di Commercio di Bari;
- Visto il vigente *Regolamento della Giunta camerale*;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 19 del 08.02.2022*;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta immediatamente esecutiva n. 27 del 29.04.2022*;
- Vista la *Legge n. 39/1989, modificata dalla Legge n. 37/2019*;
- Richiamato il *D.M. n. 452/1990*, ed in particolare l'art. 19, comma 3;
- Richiamato l'*esposto* elevato della Sig. M.A. nei confronti dell'agente immobiliare D.A. titolare dell'agenzia "Centro casa immobiliare di D.A. & C. sas", pervenuto all'Ente con *nota prot. n. 10857 del 03.03.2016* e posto in atti;
- Richiamata la *nota di contestazione di addebito prot. n. 26184 del 20.05.2016* e viste le argomentazioni espone nella memoria difensiva depositata dall'agente immobiliare D.A., a mezzo pec, con *nota prot. n. 28473 del 31.05.2016*, entrambe poste in atti;
- Richiamate, altresì, le *note di contestazione di addebito* - poste in atti - *prot. n. 16097 del 27.02.2020* e *prot. n. 21817 del 06.03.2023*;
- Richiamate le *Deliberazioni di Giunta n. 23 del 14.04.2016* e *n. 43 del 10.07.2017*, alle cui motivazioni si fa integralmente rinvio;
- Richiamata la *Deliberazione di Giunta n. 156 del 19.12.2019* con cui è stato riattivato il procedimento disciplinare a carico dell'agente immobiliare D.A. titolare dell'agenzia "Centro casa immobiliare di D.A. & C. sas";



- Vista la *nota prot. n. 21817 del 06.03.2023* con cui il sig. D.A. è stato convocato nella seduta del 24.03.2023 per l'audizione dinanzi alla Giunta camerale ex art. 20 D.M. n. 452/1990, in seguito alla definizione del giudizio civile ed al riconoscimento del carattere vessatorio della clausola di rinnovo automatico contenuta nel contratto di incarico professionale di intermediazione immobiliare conferito dalla sig.ra M.A. all'agente immobiliare D.A. in data 05.12.2011;
- Vista la *nota prot. n. 36640 del 21.03.2023* con cui il sig. D.A., tramite il suo legale, ha comunicato l'impossibilità di essere presente alla seduta del 24.03.2023 per motivi di salute, chiedendo un rinvio di almeno quaranta giorni;
- Richiamata la *Deliberazione n. 27 del 24.03.2023*, con la quale la Giunta ha disposto il rinvio - nella prima seduta utile - dell'audizione dell'agente immobiliare D.A.;
- Vista la *nota prot. n. 62757 del 29.05.2023* con la quale si è proceduto a convocare nuovamente l'interessato per l'audizione ex art. 20 D.M. n. 452/1990 nell'odierna seduta di Giunta alla quale partecipa il Funzionario Titolare della P.O. "Legale" dell'Ente, Avv. Celestina Barile, quale Responsabile dell'istruttoria del Procedimento di che trattasi;
- Preso atto delle risultanze istruttorie e delle motivazioni della sentenza irrevocabile n. 37/2022 della Corte di Appello di Bari che ha riconosciuto il carattere vessatorio della clausola di rinnovo automatico contenuta nel contratto di incarico professionale di intermediazione immobiliare conferito in data 05.12.2011 dalla denunciante Sig.ra M.A. all'agente immobiliare A.D. titolare dell'agenzia "Centro casa immobiliare di D.A. & C. sas";
- Valutati attentamente i fatti ascoltati nell'odierna seduta e rilevato che a carico dell'agente immobiliare D.A. titolare dell'agenzia "Centro casa immobiliare di D.A. & C. sas" sono emerse irregolarità nell'esercizio dell'attività di mediazione ai sensi del D.M. n. 452/1990;
- Ritenuti sussistenti i motivi per l'irrogazione - ex art. 19, comma 3, del D.M. n. 452/1990 - all'agente immobiliare D.A., titolare dell'agenzia "Centro casa immobiliare di D.A. & C. sas", della sanzione disciplinare della sospensione dell'attività lavorativa per una settimana consecutiva come da calendario, a far data dalla notifica della presente Deliberazione all'interessato;
- Visto il parere favorevole dell'Avv. Celestina Barile, Titolare P.O. "Legale", che attesta la legittimità dell'istruttoria e di tutti gli adempimenti procedurali;
- Visto il parere favorevole della Dott.ssa Maria Teresa Monopoli, Titolare P.O. "Staff di Presidenza e Direzione", che attesta la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento;
- Visto il parere favorevole del Segretario Generale in merito alla legittimità del provvedimento;



- A voti unanimi, espressi ai sensi di legge, in modalità telematica dai Componenti di Giunta presenti all'adunanza in videoconferenza ed in presenza da quelli in aula,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di dare atto che a carico dell'agente immobiliare D.A. titolare dell'agenzia "Centro casa immobiliare di D.A. & C. sas" sono emerse irregolarità nell'esercizio dell'attività di mediazione ai sensi del D.M. n. 452/1990;
2. di disporre - ex art. 19, comma 3, del D.M. n. 452/1990 - l'irrogazione all'agente immobiliare A.D., titolare dell'agenzia "Centro casa immobiliare di D.A. & C. sas", della sanzione disciplinare della sospensione dell'attività lavorativa per una settimana consecutiva come da calendario, a far data dalla notifica della presente Deliberazione all'interessato;
3. di notificare il presente provvedimento alla parte interessata, nel termine ex lege previsto di 15 giorni, dandone comunicazione all'Ufficio del Registro Imprese dell'Ente per la conseguente iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Angela Patrizia Partipilo)

IL VICE PRESIDENTE
(Dott. Pietro Piccioni)